

BOZZE DI STAMPA

26 ottobre 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato (812)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.200

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art.1», al comma 1, sostituire le parole: «o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici», con le seguenti: «digitali o realizzate mediante qualsiasi altro mezzo».

1.201

D'ANGELO, MIRABELLI, GRASSO, UNTERBERGER

Al comma 1, lett. a), capoverso «Art.1» al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) testate on line, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi;»

Conseguentemente:

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 5 sostituire le parole: «i quotidiani on line» con le seguenti: «le testate on line» e le parole: «il quotidiano on line» con le seguenti: «la testata on line».

1.202

RUSPANDINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8.», al comma 1, sopprimere le parole: «senza commento, senza risposta e senza titolo».

1.203

D'ANGELO, MIRABELLI, GRASSO, UNTERBERGER

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8.», comma 1, al primo periodo, sopprimere la parola: «documentalmente»

1.204

FERRO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8.», al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo o il servizio non sia più visibile».

1.205

RUSPANDINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8.», al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo o il servizio non sia più visibile».

1.206

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», comma 5, sostituire le parole: «per la durata di trenta giorni», con le seguenti: «per la durata di sette giorni».

1.207

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 6, terzo periodo, dopo la parola «libro» inserire le seguenti: «anche in versione digitale».

1.208

MALAN

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il tribunale accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme o che sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza.».

1.13

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000» con le seguenti: «da 20.000 a 50.000».

1.209

D'ANGELO, MIRABELLI, GRASSO, UNTERBERGER

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «10.000 euro» con le seguenti: «25.000 euro»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso si applica la pena della multa da 10.000 euro a 40.000 euro»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «da un mese a sei mesi» con le seguenti: «da sei mesi ad un anno»;

d) al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, terzo periodo e, nel caso di mancata pubblicazione delle stesse, abbia esperito il rimedio giudiziale di cui all'articolo 8, comma 7.»

Conseguentemente:

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art 8», comma 7, sostituire le parole: «quest'ultimo può chiedere al giudice» con le seguenti: «quest'ultimo, o l'autore dell'articolo o del servizio, possono chiedere al giudice».

1.14

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 2, sostituire le parole da: «falso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «la pena è aumentata della metà».

1.210

CUCCA

Al comma 1, lettera e), al capoverso «Art.13», al comma 2 sostituire le parole: «10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro a 100.000 euro»

1.211

MALAN

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate di cinque volte. Costituisce in ogni caso offesa a tali soggetti, l'attribuzione di specifiche gravi inefficienze non sussistenti, di gravi eccessi non reali di spese, di emolumenti presentati come eccessivi e non realmente erogati, di paragoni falsi con altre analoghe istituzioni o procedure, e ogni altra attribuzione di fatti non reali, i quali suscitino il discredito nei confronti di detti soggetti».

1.212

MALAN

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Non sono punibili i giudizi che si limitino all'ambito politico o ideologico e non contengano false attribuzioni di fatti determinati. »

1.213

MALAN

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato che non costituisce reato.»

1.214

MALAN

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme.».

1.215

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica online registrata ai sensi dell'articolo 5 che abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.»

1.216

CUCCA

Al comma 1, lettera e), al capoverso «Art.13», sopprimere il comma 4.

1.217

CUCCA

Al comma 1, lettera e), al capoverso «Art.13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge e prima di aver avuto conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale, abbiano proceduto, anche spontaneamente, a pubblicare o diffondere rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa e,

ove possibile e necessario, ad eliminare le altre conseguenze del reato. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 8, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata, fatti salvi i diritti e le pretese della parte lesa. »

1.218

CUCCA

Al comma 1, lettera e), al capoverso «Art.13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge e prima di aver avuto conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale, abbiano proceduto, anche spontaneamente, a pubblicare o diffondere rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa e, ove possibile e necessario, ad eliminare le altre conseguenze del reato e risarcire il danno. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, terzo periodo e, nel caso di mancata pubblicazione delle stesse, abbia esperito il rimedio giudiziale di cui all'articolo 8, comma 7, nonché ove possibile e necessario abbia provveduto ad eliminare le altre conseguenze del reato e risarcire il danno.»

1.219

CUCCA

Al comma 1, lettera e), al capoverso «Art.13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge e prima di aver avuto conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale, abbiano proceduto, anche spontaneamente, a pubblicare o diffondere rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa e, ove possibile e necessario, ad eliminare le altre conseguenze del reato. L'autore

dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, terzo periodo e, nel caso di mancata pubblicazione delle stesse, abbia esperito il rimedio giudiziale di cui all'articolo 8, comma 7.»

1.15

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 13.», comma 4, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato,».

1.220

BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «richiesta dalla parte offesa»

1.221

FERRO

Al comma 1, lettera f) capoverso «Art. 21.», al comma 1, sostituire le parole: «residenza della persona offesa» con le seguenti: «registrazione della testata».

1.222

BALBONI

Al comma 1, lettera f) capoverso «Art. 21.», al comma 1, sostituire le parole: «residenza della persona offesa» con le seguenti: «registrazione della testata. »

Art. 2

2.200

D'ANGELO, MIRABELLI, GRASSO, UNTERBERGER

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo capoverso.

2.201

CUCCA

Al comma 1, al capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo capoverso.

2.1

DAL MAS

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«I-bis. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-ter.

(Reato di diffamazione commesso col mezzo della rete internet)

Salva la responsabilità dell'autore del messaggio e fuori dei casi di concorso, il gestore di piattaforma telematica che omette di esercitare il controllo necessario ad impedire la diffusione di messaggi diffamatori o il fornitore di servizi di rete che a conoscenza di contenuti diffamatori immessi da terzi avvalendosi dei servizi forniti non agisce immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso è punito, a titolo di colpa, con la pena di cui all'articolo 595, terzo comma.

Agli effetti delle disposizioni di cui al primo comma:

1) è considerato gestore di piattaforma telematica il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni a terzi;

2) è considerato fornitore di servizi di rete il prestatore di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati"».

2.202

D'ANGELO, MIRABELLI, GRASSO, UNTERBERGER

Al comma 2, al primo capoverso sostituire le parole: «Chiunque, comunicando» con le seguenti: «Chiunque, fuori dai casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, comunicando»

2.3

BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: «con più persone», inserire la seguente: «presenti».

2.203

CUCCA

Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 40.000».

2.4

BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 5.000».

Art. 6

6.200

CUCCA

Sopprimere l'articolo.
